

Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del¹
decreta:

I

La legge federale del 24 marzo 2000² concernente il risanamento fonico delle ferrovie è modificata come segue:

Titolo

Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie (*LRFF*)

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina, a complemento della legge federale del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie mediante provvedimenti:

:

- a. sui veicoli ferroviari;
- b. sulla strada rotabile;
- c. sulla via di propagazione del rumore;
- d. sugli edifici esistenti;

² Inoltre disciplina gli incentivi agli investimenti in tecnologie particolarmente silenziose.

Art. 2 cpv. 1 e 2

¹ La protezione contro il rumore dev'essere realizzata principalmente attraverso misure tecniche per i veicoli ferroviari e misure per la strada rotabile.

² Qualora i provvedimenti di cui al capoverso 1 siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti sulla via di propagazione del rumore.

RU

¹ FF

² RS **742.144**

³ RS **814.01**

Art. 3 Termini

¹ I provvedimenti sui veicoli ferroviari, sulla via di propagazione del rumore e sugli edifici esistenti devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2015.

² I provvedimenti complementari di cui all'articolo 7a devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2025.

Art. 4 cpv. 3 (nuovo)

³ Il Consiglio federale fissa i valori limite d'emissione per i carri merci che circolano sulla rete a scartamento normale; i valori limite d'emissione si applicano dal 1° gennaio 2020. Può prevedere deroghe, segnatamente per i veicoli speciali impiegati su distanze brevi e per i veicoli storici.

Art. 5 cpv. 3

³ La Confederazione versa un contributo solo per i veicoli che restano in esercizio almeno fino al 1° gennaio 2020 o per dieci anni dal loro risanamento. In caso di ritiro anticipato dall'esercizio, il contributo va rimborsato.

Art. 7 cpv. 1 e 5

¹ Per gli impianti ferroviari fissi esistenti devono essere ordinati provvedimenti sulla via di propagazione del rumore fino a che siano osservati i valori limite di immissione.

⁵ *Abrogato*

Art. 7a Misure complementari (nuovo)

¹ Se sono state concesse facilitazioni in base all'articolo 7 capoverso 3, dal 2016 l'Ufficio federale dei trasporti può ordinare provvedimenti sulla strada rotabile e ulteriori misure sulla via di propagazione del rumore.

² Il Consiglio federale disciplina i provvedimenti e la valutazione della proporzionalità dei costi.

Art. 8, primo periodo

La Confederazione assume i costi dei provvedimenti sulla strada rotabile e dei provvedimenti sulla via di propagazione del rumore.

Titolo prima dell'art. 10°

Capitolo 2a: Finanziamento (nuovo)

Art. 10a Incentivi agli investimenti (*nuovo*)

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari per l'acquisto e per l'uso di carri merci particolarmente silenziosi.

² I mezzi finanziari per la ricerca dell'amministrazione nel quadro della presente legge vengono messi a disposizione mediante il credito d'impegno per il risanamento fonico delle ferrovie.

Art. 15 cpv. 3

La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2028.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

